



Comune di Parma

Rep. n. *OSFP/2013/115*
Reg. n. 226165/II/1.2

Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Parma, li *12/12/2013*

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000, E S.M.I., PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARMA IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 753/1980

IL SINDACO

Premesso che, a causa dei recenti eventi naturali, la caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, ma comunque adiacenti le linee ferroviarie, ha avuto gravi effetti sul servizio ferroviario;

Preso atto della nota prot. n. 6428 del 29/11/2013 delle Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen. n. 223758 del 9/12/2013, con la quale si richiede a questo Comune l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente per imporre l'obbligo, a carico dei privati cittadini confinanti con la sede ferroviaria, di tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, determinando un possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, in applicazione di quanto previsto dagli art. 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

Richiamati

il sopracitato art. 52 che così stabilisce:

<Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e staccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le predette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.>

il sopracitato art. 55 che dispone che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possano essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e, comunque, grave interferenza sulla regolarità della circolazione stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Settore Affari Generali
Dott.ssa Donatella Signifredi



Comune di Parma

Servizio Controllo Abusi nel Territorio

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di quest'Ente, relativamente alle disposizioni normative soprarichiamate;

Visti

l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che prevede che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

alla tutti i cittadini proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Parma, ciascuno per le particelle catastali di competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e sua propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

DISPONE

che il presente provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Parma;
- trasmesso in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale;
- trasmesso in copia a FER S.r.l., Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161 Roma;
- divulgato mediante gli organi di stampa e di diffusione;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 63 del D.P.R. n. 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio;

che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

dalla Residenza Municipale, 12/12/2013

Settore Affari Generali
Dott.ssa Donatella Signifredi

Federico Pizzarotti

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Comune di Parma.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Servizio Controllo Abusi nel Territorio, presso l'edificio Direzionale Uffici Comunali (DUC), sito in largo Torello de Strada n. 11/A, Parma, tel. 0521/031857 - telefax 0521/218722. Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Donatella Signifredi. d

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.